

**Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 28 settembre 2006 —  
El Corte Inglés / UAMI e Pucci**

**(Causa C-104/05 P)**

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 — Rischio di confusione — Marchio figurativo “EMILIO PUCCI” — Opposizione del titolare dei marchi figurativi nazionali “EMIDIO TUCCI” — Somiglianza tra i prodotti»

1. *Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Motivo dedotto per la prima volta in sede di impugnazione — Irricevibilità (Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 40)*
2. *Impugnazione — Motivi — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di fatto sottoposti al Tribunale — Esclusione salvo caso di snaturamento (art. 225 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58) (v. punto 45)*

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 13 dicembre 2004, causa T-8/03, El Corte Inglés/UAMI — Pucci, recante rigetto di un ricorso diretto all’annullamento della decisione 3 ottobre 2002 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), che ha respinto il ricorso proposto dal ricorrente avverso la decisione della divisione di opposizione che ha rifiutato parzialmente l’opposizione proposta contro la domanda di registrazione del marchio comunitario figurativo «EMILIO PUCCI» per prodotti delle classi 3, 18, 24 e 25

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) El Corte Inglés, SA è condannata a sopportare l’80 % delle spese.
- 3) L’UAMI è condannato a sopportare il 20 % delle spese.